

STATUTO

della

FEDERAZIONE BIBLICA CATTOLICA

*approvato dai Membri Titolari nell'aprile del 2020
e dalla Santa Sede il 30 marzo 2024.
Registrato presso il Governatorato dello Stato Vaticano il 16 aprile 2024.*

INDICE

PREAMBOLO.....	3
I. NOME	3
II. NATURA, GOVERNO E SEDE LEGALE	3
III. SCOPO	4
IV. MEMBRI	5
V. ORGANI E DIRIGENTI	6
VI. ASSEMBLEA PLENARIA.....	7
VII. IL COMITATO DIRETTIVO	8
VIII. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.....	10
IX. IL PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE	11
X. IL TESORIERE	11
XI. IL SEGRETARIO GENERALE E ALTRI DIRIGENTI INCARICATI DELLA FEDERAZIONE	12
XII. REGIONI E SUBREGIONI	13
XIII. COORDINATORI REGIONALI E SUBREGIONALI.....	14
XIV. CONFERENZA DEI COORDINATORI	14
XV. DIMISSIONI E REVOCA DEI DIRIGENTI.....	15
XVI. AMMINISTRAZIONE DI FINANZE E PATRIMONIO.....	15
XVII. INTERPRETAZIONE E MODIFICHE DELLO STATUTO, SCIoglimento O SOPPRESSIONE DELL'ASSOCIAZIONE	16

PREAMBOLO

La Federazione Biblica Cattolica è nata il 16 aprile 1969 in attuazione della Costituzione dogmatica del Concilio Vaticano II sulla Divina Rivelazione “Dei Verbum” (DV) e, in particolare, del suo capitolo VI su “La Sacra Scrittura nella vita della Chiesa”, per iniziativa dei Cardinali Augustin Bea e Johannes Willebrands e del Rev. P. Walter M. Abbott, S.J. con l'incoraggiamento di Papa Paolo VI. È stata fondata dalla Santa Sede come associazione pubblica internazionale di fedeli attraverso il Pontificio Consiglio per la Promozione dell'Unità dei Cristiani.

I. NOME

Art. 1. Il nome dell'associazione è **Federazione Biblica Cattolica (CBF)**, di seguito denominata Federazione.

II. NATURA, GOVERNO E SEDE LEGALE

Art. 2. La Federazione è una rete cattolica mondiale di organizzazioni internazionali e locali, amministrativamente distinte, impegnate nel Ministero Pastorale Biblico.

Art. 3. La Federazione è una persona giuridica canonica pubblica.

3.1. La Federazione, con sede legale nello Stato della Città del Vaticano, in Via del Pellegrino s.n.c., ha istituito la sua struttura organizzativa, la Segreteria Generale, nella Piazza del Sant'Uffizio n. 11, Sc.A int. 3.

3.2. La Federazione è regolata dalle norme di Diritto Canonico, in particolare dai canoni riguardanti le associazioni pubbliche (cfr. Cann. 298-320 CIC e 573-583 CCEO) e il patrimonio ecclesiastico (cfr. Cann. 1254-1310 CIC e 1007-1054 CCEO), dalla Legge Fondamentale e dalle altre leggi particolari date per la Santa Sede, nonché dagli Statuti propri della Federazione.

A questo proposito, la Federazione è regolata dalle norme di Diritto Canonico, in particolare dai canoni riguardanti le associazioni pubbliche (cfr. Cann. 298-320 CIC e 573-583 CCEO) e il patrimonio ecclesiastico (cfr. Cann. 1254-1310 CIC e 1007-1054 CCEO), dalla Legge Fondamentale e dalle altre leggi particolari date per la Santa Sede, nonché dagli Statuti propri della Federazione.

Art. 4. La Federazione dipende dal Dicastero per la Promozione dell'Unità dei Cristiani che costituisce l'autorità canonica competente e dagli Organismi di controllo e vigilanza (CpE, SpE, URG, ASIF) per quanto di loro competenza. Il rappresentante del Dicastero per la Promozione dell'Unità dei Cristiani ha diritto di partecipare ed intervenire alle riunioni e ad altri eventi della Federazione, senza diritto di voto.

La registrazione e il riconoscimento della Federazione è effettuato in base alle leggi dello Stato della Città del Vaticano.

Art. 5. Eventuali avanzi di gestione realizzati dalla Federazione possono essere utilizzato solo per gli scopi stabiliti nell'Atto Costitutivo.

La Federazione è un'organizzazione senza scopo di lucro, che persegue fini altruistici, di beneficenza o ecclesiastici.

Art. 6. La Federazione può, con il consenso del Comitato Direttivo e del Consiglio di Amministrazione, mantenere sedi distaccate della Segreteria Generale in altri Stati.

Art. 7. La decisione di cambiare l'ubicazione della sede legale della Federazione è subordinata all'approvazione di tre quarti dei membri titolari che votano sulla base di una proposta motivata, formulata dal Comitato Direttivo previa consultazione del Consiglio di Amministrazione e della Conferenza dei Coordinatori. Una tale decisione deve essere sottoposta sia all'autorità ecclesiastica competente, cioè il Dicastero per la Promozione dell'unità dei Cristiani e sia alla Segreteria di Stato.

Art. 8. La forma ufficiale e legalmente vincolante di tale costituzione è in lingua italiana e inglese.

III. SCOPO

Art. 9. La Federazione si propone di

9.1. promuovere e sviluppare il Ministero Pastorale Biblico così da permettere alla Parola di Dio, presente nelle Sacre Scritture, di diventare una fonte dinamica di ispirazione per tutti gli ambiti della vita e della missione della Chiesa nel mondo di oggi, seguendo le linee indicate nella Costituzione dogmatica sulla Divina Rivelazione del Concilio Vaticano II "Dei Verbum" e nell'Esortazione apostolica postsinodale "Verbum Domini", nonché nei documenti della Pontificia Commissione Biblica, e in collaborazione con i Vescovi e le Conferenze Episcopali.

9.2. partecipare attivamente alla missione di evangelizzazione della Chiesa condividendo la Buona Novella dell'amore di Dio per tutto il creato come si è manifestato nella vita e nella morte di Gesù Cristo, Parola di Dio per eccellenza, e nel movimento dello Spirito Santo

9.3. favorire una fruttuosa condivisione e fare rete di esperienze e riflessioni, metodi e materiali della Pastorale biblica, nonché di altre risorse tra i suoi vari membri, in uno spirito di solidarietà e sussidiarietà

9.4. favorire e sostenere il lavoro delle organizzazioni aderenti in qualsiasi modo possibile.

Art. 10. In particolare, la Federazione promuoverà

10.1. la traduzione, pubblicazione e diffusione capillare delle Sacre Scritture

10.2. lo sviluppo e l'uso di metodi di lettura e approfondimento, interpretazione e vita della Bibbia da parte del clero cattolico e dei fedeli in generale

10.3. lo sviluppo di forme di ministero pastorale solidamente fondate nelle Scritture (liturgia, omiletica, impegno per la giustizia, riconciliazione e pace ...)

10.4. lo sviluppo di programmi di formazione Pastorale Biblica

10.5. la riflessione e lo studio di argomenti di importanza per il Ministero Pastorale Biblico

10.6. dialogo costruttivo tra esegesi scientifica, teologia e Pastorale Biblica cooperazione interconfessionale ed ecumenica nella Pastorale Biblica.

Art. 11. La Federazione realizzerà il suo scopo e i suoi obiettivi organizzando, assistendo e mantenendo:

11.1. centri di Ministero Pastorale Biblico

11.2. strutture di coordinamento per il Ministero Pastorale Biblico

11.3. la creazione di gruppi di studio o commissioni o l'organizzazione di congressi

11.4. pubblicazioni Pastorali Bibliche

11.5. iniziative in vista di attività di promozione della Pastorale Biblica Cattolica presso istituzioni pubbliche e private

11.6. altre iniziative ritenute opportune e utili per la promozione della Pastorale Biblica Cattolica

11.7. iniziative per lo sviluppo delle risorse finanziarie, compresa la raccolta fondi, in vista del cofinanziamento delle attività della Federazione, della sua Segreteria Generale e dei suoi membri, di cui ai punti da 1 a 6.

11.8. sostegno amministrativo e finanziario ai propri membri nell'attuazione delle attività di cui ai punti da 1 a 6.

IV. MEMBRI

Art. 12. Esistono due categorie di membri: Titolari e Associati.

12.1. Un membro titolare è l'organizzazione o ufficio o dipartimento cattolico, incaricato da una Conferenza Episcopale nazionale o internazionale, da una Federazione delle Conferenze episcopali o autorità equivalente, con un mandato ufficiale per il Ministero Pastorale Biblico e per il coordinamento dell'apostolato biblico in un territorio ecclesiastico determinato. La richiesta di adesione deve essere indirizzata al Comitato Direttivo dalla competente Autorità ecclesiastica nazionale o internazionale.

12.2. Un membro associato è qualsiasi altra organizzazione cattolica impegnata nel Ministero Pastorale Biblico ammessa a diventare membro dal Comitato Direttivo.

Art. 13. Doveri e diritti dei membri:

13.1. I membri hanno il dovere:

- di impegnarsi attivamente nell'attuazione della "Dei Verbum" e nella promozione della Pastorale Biblica;

- di promuovere gli scopi e gli interessi della Federazione al meglio delle proprie capacità;

- di presentare una relazione annuale al Comitato Direttivo e al coordinatore regionale e/o subregionale e aggiornare regolarmente le proprie informazioni di contatto;

- di pagare una quota associativa annuale;

- di incoraggiare l'adesione alla Federazione;
- di contribuire allo sviluppo delle risorse finanziarie necessarie per le attività della Federazione.

13.2. I membri hanno diritto:

- a tutti i servizi e l'aiuto che la Federazione può dare loro;
- di ricevere le pubblicazioni della Federazione;
- ad essere regolarmente informati delle decisioni dei Consigli della Federazione e delle attività della Federazione a livello mondiale, regionale e subregionale;
- di inviare un delegato alle Assemblee Plenarie e alle assemblee delle rispettive subregioni e regioni.
- di ricevere i verbali ufficiali dell'Assemblea Plenaria e delle rispettive riunioni regionali e subregionali.

Art. 14. Cessazione e sospensione dello status di membro

14.1. Lo status di membro cessa

- quando l'autorità ecclesiastica competente di un membro titolare o di un membro associato presenta una lettera motivata di dimissioni al Comitato Direttivo.
- quando il membro cessa di esistere.

14.2. Un'organizzazione membro perde i suoi diritti come membro quando

- non adempie, per un periodo di due anni consecutivi, al pagamento della quota associativa annuale
- non fornisce alla Segreteria Generale le proprie informazioni di contatto per un periodo di tre anni consecutivi.

14.3. Lo status di membro può essere revocato dal Comitato Direttivo

- quando l'adesione è rimasta inattiva per un periodo di tre anni
- quando, per gravi motivi e previa consultazione con l'organizzazione membro e l'autorità ecclesiastica competente, il Comitato Direttivo decide con un voto dei due terzi di escludere il membro dalla Federazione; in tal caso il socio ha diritto di ricorso in Assemblea Plenaria.

V. ORGANI E DIRIGENTI

Art. 15. Gli organi ufficiali della Federazione sono:

- L'Assemblea Plenaria
- Il Comitato Direttivo
- Il Consiglio di Amministrazione

Art. 16. I dirigenti della Federazione sono:

- Il Presidente
- Il Moderatore del Comitato Direttivo
- Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
- Il Tesoriere
- Il Segretario Generale

VI. ASSEMBLEA PLENARIA

Art. 17. Il supremo organo di governo interno della Federazione è l'Assemblea Plenaria.

Art. 18. L'Assemblea Plenaria è una riunione dei delegati dei Membri Titolari e Associati della Federazione e si tiene normalmente ogni sei anni, in un momento e luogo stabiliti dal Comitato Direttivo.

Art. 19. Le funzioni dell'Assemblea Plenaria sono le seguenti:

- 19.1. decidere la politica generale della Federazione;
- 19.2. decidere su risoluzioni con voto di maggioranza semplice;
- 19.3. confermare il segretario dell'Assemblea, i/moderatori/e e il segretario, nominati dal Comitato Direttivo;
- 19.4. ricevere, discutere e approvare rapporti finanziari e i rapporti di altro tipo del Comitato Direttivo e dei dirigenti della Federazione;
- 19.5. ricevere, discutere e approvare le priorità globali dei piani strategici proposti dal Comitato Direttivo di concerto con il Consiglio di Amministrazione e con la Conferenza dei Coordinatori o come proposto dalle regioni o subregioni o come elaborato durante l'Assemblea Plenaria;
- 19.6. eleggere il Comitato Direttivo (cfr. artt. 20.2 e 21.2);
- 19.7. decidere sulla creazione di nuove regioni e subregioni, nonché sulla modifica o soppressione di regioni e subregioni esistenti;
- 19.8. approvare gli emendamenti allo Statuto.

Art. 20. I Membri Titolari hanno il diritto di:

- 20.1. scegliere una singola persona come proprio delegato all'Assemblea Plenaria;
- 20.2. nominare ed eleggere il rappresentante delle rispettive regioni al Comitato Direttivo;
- 20.3. votare su tutte le mozioni, inclusa la modifica, la deroga o l'abrogazione dello Statuto, che vengano presentate all'Assemblea Plenaria.

Art. 21. I Membri Associati della Federazione hanno il diritto di:

- 21.1. scegliere una singola persona come proprio delegato all'Assemblea Plenaria;
- 21.2. nominare candidati tra i Membri Associati ed eleggere tre di loro al Comitato Direttivo;
- 21.3. votare su tutte le mozioni, tranne la modifica, deroga o abrogazione dello Statuto, che vengano presentate all'Assemblea Plenaria;
- 21.4. esprimere il proprio parere sulla modifica, deroga o abrogazione dello Statuto mediante voto consultivo.

Art. 22. Per la realizzazione dell'Assemblea Plenaria vale quanto segue:

- 22.1. L'Assemblea Plenaria riceve notifica dal Comitato Direttivo, in forma scritta con ordine del giorno allegato, ad una convocazione entro sei mesi.
- 22.2. Ogni delegato di un Membro Titolare o di un Membro Associato può essere designato come delegato rispettivamente per un solo ulteriore Membro Titolare o Associato.
- 22.3. Il quorum per l'Assemblea Plenaria è raggiunto quando è rappresentata più della metà del numero totale dei Membri Titolari della Federazione.
- 22.4. Il verbale delle deliberazioni dell'Assemblea Plenaria deve essere redatto e poi firmato dal segretario, dai moderatori dell'Assemblea e dal segretario dell'Assemblea.
- 22.5. Può essere convocata un'Assemblea Plenaria Straordinaria quando il Comitato Direttivo, previa consultazione del Consiglio di Amministrazione, lo ritenga necessario. Deve essere convocata quando almeno la metà dei Membri Titolari più uno ne facciano richiesta. Il Dicastero

per la Promozione dell'unità dei Cristiani e la Segreteria di Stato hanno il diritto di convocare individualmente un'Assemblea Plenaria Straordinaria, quando le circostanze a loro giudizio lo giustificano.

VII. IL COMITATO DIRETTIVO

Art. 23. Il Comitato Direttivo è responsabile del governo della Federazione tra le Assemblee Plenarie. Adempie ai suoi obblighi in stretta collaborazione con il Consiglio di Amministrazione.

Art. 24. Il Comitato Direttivo è composto da:

24.1. Sette Membri Titolari eletti da ciascuna delle seguenti regioni:

- Africa (1)
- Asia (1)
- Europa (1)
- America Latina e Caraibi (1)
- Medio Oriente (1)
- America del Nord (1)
- Oceania (1)

24.2. Tre Membri Associati eletti ai sensi dell'articolo 21.2.

24.3. Quattro Membri ex officio

- il Presidente della Federazione (art. 41)
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione o un altro membro del Consiglio di Amministrazione che lo rappresenti
- il Tesoriere, senza diritto di voto
- il rappresentante del Dicastero per l'Unità dei Cristiani, in quanto autorità della Federazione, senza diritto di voto.

24.4. Se un'istituzione membro che è stata eletta per far parte del Comitato Direttivo viene sciolta o decide di lasciare la Federazione Biblica Cattolica o non accetta più la sua responsabilità come membro del Comitato Direttivo, il Comitato Direttivo ha il diritto di sostituirla con l'istituzione prima non eletta nelle elezioni o di decidere di lasciare vacante questo posto fino alla successiva Assemblea Plenaria.

24.5. I delegati dei Membri eletti nel Comitato Direttivo (rappresentanti delle regioni o dei Membri Associati) non possono assumere nessun altro incarico all'interno della CBF.

Art. 25. I Membri fanno parte del Comitato Direttivo per sei anni, tra due Assemblee Plenarie ordinarie, senza retribuzione.

Art. 26. Il Comitato Direttivo è responsabile davanti all'Assemblea Plenaria.

Art. 27. Promuove gli obiettivi e le finalità della Federazione come stabilito dallo Statuto e dall'Assemblea Plenaria.

Art. 28. Realizza tutti i diritti e gli obblighi della Federazione purché non siano di diretta responsabilità dell'Assemblea Plenaria.

Art. 29. In particolare, le funzioni del Comitato Direttivo sono le seguenti:

29.01. eleggere un Vescovo che diventi Presidente della Federazione e che presenti il proprio nominativo all'Autorità ecclesiastica competente di cui all'art. 4 (cfr. Can. 317 §1 CIC) e al Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano per la conferma; la revoca del Presidente della Federazione da parte del Comitato Direttivo diventa effettiva con il benestare dell'Autorità ecclesiastica competente (cfr. artt. 71-72). Il Presidente del Governatorato deve essere informato del licenziamento.

29.02. nominare e revocare il Segretario Generale e gli altri dirigenti della Federazione, specificarne i compiti e ricevere le loro relazioni;

29.03. eleggere e revocare i membri del Consiglio di Amministrazione e ricevere e approvare le loro relazioni;

29.04. delegare compiti speciali ai dirigenti designati e al Consiglio di Amministrazione;

29.05. approvare il piano di lavoro sessennale della Federazione e del suo Segretariato Generale nel quadro delle decisioni dell'Assemblea Plenaria e delle proprie competenze di governo;

29.06. approvare il piano di lavoro annuale e la relazione annuale del Segretario Generale;

29.07. approvare la relazione finanziaria annuale e il budget;

29.08. determinare le quote associative annuali;

29.09. istituire comitati se necessario, al fine di formulare norme coerenti con il regolamento della Federazione, e ricevere da loro i relativi resoconti;

29.10. determinare l'ora e il luogo dell'Assemblea plenaria, proporre l'ordine del giorno, prendere accordi per la sua organizzazione e nominare il segretario dell'Assemblea, i moderatori e il segretario;

29.11. elaborare e modificare il regolamento, di concerto con il Consiglio di Amministrazione e la Conferenza dei coordinatori (cfr. art 81);

29.12. convocare un'Assemblea Plenaria Straordinaria ove necessario ai sensi dell'art. 22.5.

Art. 30. Tutti i membri del Comitato Direttivo, ad eccezione del rappresentante della competente Autorità ecclesiastica di cui all'art. 4 e il Tesoriere, hanno diritto di voto su tutte le mozioni presentate innanzi al Comitato Direttivo.

Art. 31. Il Comitato Direttivo elegge tra i suoi membri il suo moderatore, il suo vice moderatore e gli altri dirigenti che possono essere ritenuti necessari. I membri ex officio del Comitato Direttivo non sono eleggibili.

Art. 32. Il Comitato Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno. Le sue riunioni e consultazioni periodiche possono essere tenute con l'ausilio dei moderni mezzi di comunicazione.

32.1. Il suo moderatore può, e su richiesta di quattro membri del Comitato deve, convocare una riunione speciale del Comitato Direttivo, dando un mese di preavviso per tale riunione e il suo ordine del giorno.

32.2. In ogni riunione del Comitato Direttivo, il quorum è costituito dal suo moderatore (o vice moderatore) e da metà dei restanti membri ex officio e delegati delle associazioni membri. Questi incontri possono comportare la presenza fisica dei partecipanti e/o la loro partecipazione con l'ausilio dei moderni mezzi di comunicazione. Se per qualsiasi motivo non viene raggiunto il quorum per una particolare riunione, può essere convocata una seconda riunione con lo stesso ordine del giorno entro un periodo di tre mesi. Per tale riunione la presenza del moderatore (o vice moderatore) e un terzo dei restanti membri o delegati costituisce il quorum necessario, e questo d'intesa con la competente Autorità ecclesiastica di cui all'art. 4 e con la Segreteria di Stato.

32.3. In caso di necessità tra una riunione e l'altra del Comitato Direttivo, il moderatore o il vice moderatore possono autorizzare discussioni e votazioni avvalendosi di tutti i moderni mezzi di comunicazione.

32.4. Il moderatore è il relatore del Comitato Direttivo e ha diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

VIII. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 33. Il Consiglio di Amministrazione partecipa al governo della Federazione sotto l'autorità del Comitato Direttivo, al quale risponde. È il braccio legale e economico del Comitato Direttivo. Il Consiglio di Amministrazione costituisce il comitato finanziario della Federazione in conformità con le norme speciali date per la Santa Sede, quelle dello Stato della Città del Vaticano e con quanto è prescritto dal Codice di Diritto Canonico.

Art. 34. Il Consiglio di Amministrazione è composto da:

- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- il Vice Presidente;
- il Tesoriere; e
- almeno un altro membro.

Art. 35. I membri del Consiglio di Amministrazione:

- 35.1. sono persone esperte in affari finanziari, legali, gestionali, biblici, teologici e pastorali;
- 35.2. sono eletti dal Comitato Direttivo al quale rispondono;
- 35.3. servono, senza retribuzione, per la durata del mandato del Comitato Direttivo.

Art. 36. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione sono autorizzate a rappresentare la Federazione, legalmente, efficacemente e individualmente, in conformità con la legge dello Stato della Città del Vaticano. Internamente, tuttavia, si conviene che il Vice Presidente sia autorizzato a rappresentare la Federazione solo se il Presidente non è in grado di farlo.

Art. 37. Le funzioni del Consiglio di Amministrazione sono le seguenti:

37.1. è responsabile di tutti gli aspetti finanziari e legali della Federazione in linea con le direttive del Comitato Direttivo, al quale risponde, e secondo la legge del paese in cui la Federazione è costituita, in particolare per:

- a. mantenere e garantire la registrazione della Federazione nel paese in cui si trova la sua struttura organizzativa;
- b. sovrintendere alla predisposizione del budget annuale da parte del Segretario Generale in vista della sua approvazione da parte del Comitato Direttivo e alla nomina dei revisori e alla ricezione dei bilanci certificati; la presentazione del budget in parola, deve essere sottoposta anche all'autorità competente
- c. acquistare, affittare o altrimenti acquisire terreni, edifici o proprietà di qualsiasi tipo, mobili o immobili, o qualsiasi interesse negli stessi, per o in connessione con o per promuovere le finalità sopra menzionate;
- d. perseguire ogni altra attività finanziaria o legale compatibile con gli scopi della Federazione;
- e. assumere i funzionari stipendiati e il personale della Federazione in linea con le direttive del Comitato Direttivo e, per quanto riguarda il personale di ufficio, secondo l'accordo raggiunto con il Segretario Generale;

37.2. supervisionare l'operato del Segretario Generale in conformità con le decisioni del Comitato Direttivo e consigliare il Segretario Generale in materia finanziaria, legale e amministrativa;

37.3. sovrintendere allo sviluppo e all'attuazione di una strategia di raccolta fondi diversificata.

Art. 38. Il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio annuale della Federazione a tenore del Legge vaticana N. DL del 6 dicembre 2022, Art. 3 § I h, e presenta una relazione annuale sulle finanze e altre attività al Comitato Direttivo, in conformità all'art. 51.4 e al Titolo XVI del presente Statuto.

Art. 39. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno.

39.1. Il quorum è stabilito quando almeno la metà dei membri partecipa alle riunioni, fisicamente o mediante mezzi di comunicazione moderni.

39.2. Ogni membro del Consiglio di Amministrazione ha diritto di voto. Le decisioni vengono prese dalla maggioranza semplice dei partecipanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

39.3. I verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, approvati dal Consiglio e controfirmati dal Presidente e dal segretario, riassumono le discussioni e registrano le decisioni delle riunioni del Consiglio. Una copia del verbale è messa a disposizione dei membri del Comitato Direttivo. Un'altra copia deve essere inviata per doverosa conoscenza anche alla Segreteria di Stato.

Art. 40. L'amministrazione dei beni temporali della Federazione resta soggetta alla vigilanza e al controllo della Segreteria per l'Economia. L'approvazione dei bilanci avverrà da parte del Consiglio per l'Economia.

IX. IL PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE

Art. 41. Il dirigente che presiede la Federazione è il Presidente.

Art. 42. Il Presidente è un Vescovo, eletto dal Comitato Direttivo e la sua nomina è subordinata alla “conferma della Santa Sede attraverso il Dicastero per la Promozione dell’Unità dei Cristiani e della Segreteria di Stato.

Art. 43. La durata del mandato del Presidente è di sei anni.

Art. 44. Le funzioni del Presidente, di natura rappresentativa, sono:

44.1. presiedere la Federazione;

44.2. ispirare e guidare la Federazione;

44.3. rappresentare la Federazione presso la Santa Sede e presso tutte le altre istituzioni;

44.4. aprire e chiudere l'Assemblea Plenaria.

Art. 45. Il Presidente è ex-officio membro del Comitato Direttivo e ha diritto di partecipare e di intervenire alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e della Conferenza dei Coordinatori senza diritto di voto.

X. IL TESORIERE

Art. 46. In qualità di membro del Consiglio di Amministrazione, il Tesoriere, persona con ampia esperienza in amministrazione finanziaria, è eletto dal Comitato Direttivo ed è membro ex officio del Comitato Direttivo, senza diritto di voto. Il mandato del Tesoriere corrisponde a quello del Consiglio di amministrazione di cui è membro (cfr. 35.2).

Art. 47. I compiti del Tesoriere sono:

47.1. supervisionare tutti i conti della Federazione e l'intero processo contabile;

47.2. informare il Comitato Direttivo e il Consiglio di Amministrazione delle implicazioni finanziarie e di bilancio derivanti delle loro decisioni;

47.3. consigliare il Comitato Direttivo e il Consiglio di Amministrazione sulle politiche e le decisioni per la previsione di fondi di riserva che garantisca la sostenibilità finanziaria a lungo termine della Federazione;

47.4. i bilanci devono essere predisposti dal Consiglio di Amministrazione con la collaborazione del tesoriere e verificati dal Comitato Direttivo secondo le disposizioni vigenti nella Santa Sede ed inviati alla Segreteria per l'economia; presentare una relazione annuale al al Dicastero per l'Unità dei Cristiani, in quanto autorità della Federazione;

47.5. informare il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Direttivo se il Segretario Generale amministri o meno le risorse finanziarie e altri beni temporali della Federazione in conformità con il diritto canonico e il diritto civile, e con le politiche adottate dal Comitato Esecutivo.

Art. 48. Il Tesoriere non ricopre contemporaneamente nessun altro incarico o ruolo nella Federazione né può essere membro della Segreteria Generale.

XI. IL SEGRETARIO GENERALE E ALTRI DIRIGENTI INCARICATI DELLA FEDERAZIONE

Art. 49. Il Comitato Direttivo, di concerto con il Consiglio di Amministrazione e la Conferenza dei Coordinatori, nomina il Segretario Generale e gli altri dirigenti che siano necessari al corretto funzionamento della Federazione.

Art. 50. Il Segretario Generale, una persona con esperienza accademica e pastorale in settori relativi al Ministero Pastorale Biblico, con maturata e consolidata esperienza editoriale e gestionale, è responsabile nei confronti del Comitato Direttivo; prima della sua investitura, il nominativo del Segretario Generale deve essere comunicato alla competente Autorità ecclesiastica di cui all'art. 4 e al Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano.

Art. 51. Le principali funzioni del Segretario Generale sono le seguenti:

51.1. essere al servizio del Comitato Direttivo e dell'Assemblea Plenaria per l'elaborazione e l'attuazione delle decisioni, dei piani d'azione e dei progetti della Federazione;

51.2. agire come segretario del Comitato Direttivo e del Consiglio di Amministrazione con pieno diritto di parola, ma senza diritto di voto;

51.3. essere responsabile dell'organizzazione e della gestione della Segreteria Generale, compresa la direzione del suo staff;

51.4. elaborare il bilancio annuale e la relazione finanziaria con la collaborazione del tesoriere e sotto la supervisione del Consiglio di Amministrazione;

51.5. Favorire la comunicazione e la messa in rete tra gli organi centrali della Federazione e tra gli organi centrali della Federazione con i singoli membri, le subregioni e le regioni, in particolare attraverso la regolare partecipazione agli incontri regionali e subregionali;

51.6. consigliare e supportare i coordinatori nello svolgimento dei loro compiti;

51.7. convocare e presiedere le riunioni della Conferenza dei Coordinatori senza diritto di voto;

51.8. svolgere gli altri compiti che possano essere assegnati dal Comitato Direttivo.

Art. 52. Il Segretario Generale è normalmente un dirigente retribuito a tempo pieno.

Art. 53. Il mandato del Segretario Generale è di sei anni, rinnovabile.

Art. 54. Altri dirigenti, ritenuti necessari per l'efficace funzionamento della Federazione, sono nominati dal Comitato Direttivo su raccomandazione del Segretario Generale.

Art. 55. Le responsabilità e i termini dell'incarico per tutti i dirigenti sono determinati contrattualmente.

XII. REGIONI E SUBREGIONI

Art. 56. Per raggiungere il suo scopo la Federazione è divisa in regioni e subregioni.

Art. 57. Le regioni sono allineate, per quanto possibile, a riconosciute "federazioni di conferenze episcopali". Nuove regioni possono essere create dall'Assemblea Plenaria sulla base di una raccomandazione motivata presentata dal Comitato Direttivo che include il parere dell'autorità ecclesiastica competente.

Art. 58. Le regioni possono essere suddivise in subregioni al fine di consentire una più efficace condivisione di esperienze e collaborazione tra i membri di una particolare area culturale o linguistica al fine di sostenere il loro Ministero Pastorale Biblico.

Art. 59. Le regioni e subregioni creano e mantengono le proprie strutture, linee guida e statuti, facendo rete con le Conferenze episcopali nazionali e regionali nello sviluppo di piani d'azione comuni per le attività pastorali bibliche e assumendosi la responsabilità delle proprie finanze, sotto la supervisione e il controllo del Tesoriere della Federazione.

Art. 60. Il loro coordinamento è affidato a una commissione regionale, o rispettivamente subregionale, composta da delegati Membri Titolari e delegati Membri Associati.

Art. 61. Il Comitato regionale o subregionale propone un coordinatore regionale o subregionale, il cui nome viene sottoposto al Comitato Direttivo per la nomina, previa consultazione del Segretario Generale. I coordinatori regionali possono essere identici alle persone incaricate dalla competente "federazione delle conferenze episcopali" per il coordinamento dell'opera pastorale nella regione ecclesiastica corrispondente.

Art. 62. I comitati regionali e subregionali sottopongono al Comitato Direttivo:

62.1. una copia dei rispettivi statuti per approvazione;

62.2. i nomi dei membri dei comitati regionali e subregionali;

62.3. una relazione annuale riguardante sia le attività che le finanze.

XIII. COORDINATORI REGIONALI E SUBREGIONALI

- Art. 63.** I coordinatori regionali e subregionali sono dirigenti della Federazione al servizio dei membri nelle rispettive regioni e subregioni con l'obiettivo di facilitare, promuovere, collegare e coordinare l'opera pastorale biblica e di attuare la strategia e i piani d'azione, elaborati dall'Assemblea Plenaria e dal Comitato Direttivo e dai Comitati regionali o subregionali, a livello regionale e subregionale
- Art. 64.** Coordinatori regionali e subregionali
- 64.1.** sono, con riferimento alla Federazione, direttamente responsabili nei confronti del Comitato Direttivo e del rispettivo Comitato regionale o subregionale;
 - 64.2.** sono nominati per un periodo di tre anni, rinnovabile, salvo diversa indicazione dell'autorità ecclesiastica competente;
 - 64.3.** organizzano riunioni del comitato regionale o subregionale e dei membri di una particolare regione o subregione in generale in conformità con gli statuti pertinenti;
 - 64.4.** sviluppano un piano d'azione per la regione o subregione, tenendo conto del piano strategico globale elaborato dall'Assemblea plenaria e dal Comitato Direttivo, in stretta collaborazione con il comitato regionale o subregionale e di concerto con il Segretario generale;
 - 64.5.** presentano un rapporto annuale, riguardante sia le attività che le finanze, al comitato regionale o subregionale e ai membri, nonché al Comitato Direttivo e al Tesoriere della Federazione.

XIV. CONFERENZA DEI COORDINATORI

- Art. 65.** La Conferenza dei Coordinatori è un organo di livello dirigenziale che promuove la condivisione e il coordinamento interregionale dell'opera pastorale biblica e fornisce un forum per la discussione di questioni vitali per la vita e lo sviluppo della Federazione, nonché per l'elaborazione di documenti di posizione su tali temi.
- Art. 66.** Tutti i coordinatori regionali sono membri della Conferenza dei coordinatori e partecipano alle sue riunioni. Nel caso in cui la partecipazione del coordinatore regionale sia impossibile, questi può essere rappresentato da un'altra persona con pieno diritto di voto.
- Art. 67.** Il Segretario Generale è il presidente della Conferenza dei coordinatori e convoca le sue riunioni. Ha pieno diritto di parola ma non ha diritto di voto.
- Art. 68.** Le riunioni e le consultazioni della Conferenza dei coordinatori, che avranno luogo almeno una volta ogni tre anni, possono essere agevolate dall'uso di tutti i moderni mezzi di comunicazione.
- Art. 69.** La Conferenza dei coordinatori presenta un rapporto delle sue riunioni al Comitato Direttivo.
- Art. 70.** Il finanziamento delle riunioni della Conferenza dei coordinatori è normalmente responsabilità delle regioni.

XV. DIMISSIONI E REVOCA DEI DIRIGENTI

- Art. 71.** I dirigenti della Federazione (il Presidente, il Moderatore del Comitato Direttivo, il Tesoriere, i membri del Consiglio di Amministrazione, il Segretario Generale e i Coordinatori Regionali e Subregionali) cessano di restare in carica alla scadenza del loro mandato e nei seguenti casi:
- 71.1. dimissioni, accettate dal Comitato Direttivo;
 - 71.2. revoca, deliberata dal Comitato Direttivo, in caso di grave inadempimento comprovato nell'esercizio delle proprie funzioni e in conformità alle disposizioni di diritto canonico in materia di giusto processo;
 - 71.3. e, per quanto riguarda il Moderatore del Comitato Direttivo, la perdita della carica, nel caso in cui l'organizzazione membro che rappresenta si ritiri dal Comitato Direttivo (cfr. art. 24.4).
- Art. 72.** in caso di decisione del Comitato Direttivo di revocare il Presidente, è richiesta la conferma dell'Autorità ecclesiastica competente di cui all'art. 4 e della Segreteria di Stato.

XVI. AMMINISTRAZIONE DI FINANZE E PATRIMONIO

- Art. 73.** La Federazione ricava le sue entrate dalle seguenti fonti:
- 73.1. quote d'iscrizione;
 - 73.2. donazioni, regali, guadagni e sovvenzioni inclusi lasciti, rendite, affitti, interessi da investimenti, fondazioni, ecc.;
 - 73.3. vendita di pubblicazioni;
 - 73.4. altre fonti accettabili per la Federazione.
- Art. 74.** Nessun bene della Federazione potrà essere diviso tra i membri del comitato, i dirigenti o altro personale e da nessun guadagno netto della Federazione potrà derivare un beneficio personale, né potrà essere utilizzato per scopi diversi da quelli della Federazione.
- Art. 75.** L'ordinaria amministrazione delle risorse finanziarie e degli altri beni temporali della Federazione sono di competenza del Segretario Generale, guidato dal Consiglio di Amministrazione e sotto la supervisione del Tesoriere, in conformità al Codice di Diritto Canonico, alle leggi del Paese in cui è registrata la Federazione, allo Statuto e ai Regolamenti, e alle politiche adottate dal Comitato Direttivo.
- Art. 76.** Spetta altresì al Segretario Generale eseguire atti di straordinaria amministrazione secondo le istruzioni ricevute dal Comitato Direttivo e/o dal Consiglio di Amministrazione. Le autorizzazioni, i limiti e le procedure per gli atti di straordinaria amministrazione sono stabiliti dal Comitato Direttivo, sentito il Consiglio di Amministrazione e devono essere approvati ad validitatem dalla Segreteria per l'Economia.
- Art. 77.** L'acquisizione, l'uso e lo smaltimento di tutti i beni appartenenti alla Federazione o che comportino la spesa dei fondi della Federazione sono amministrati dal Consiglio di amministrazione, sotto la direzione del Comitato Direttivo. Questi affari devono essere gestiti nel modo richiesto dalla legge del rispettivo Paese e nel rispetto della normativa vigente nella Santa Sede e del Diritto Canonico (cfr. Cann. 319 CIC e 582 CCEO). In particolare, ogni forma di alienazione di beni

costituenti patrimonio stabile della Federazione il cui valore ecceda l'importo fissato dalla Santa Sede, necessita della preventiva autorizzazione del Comitato Direttivo, dell'Autorità ecclesiastica competente (cf. Cann. 1291 CIC e 1035 CCEO) e della Segreteria di Stato.

Art. 78. Per la revisione dei conti esterna annuale, i revisori esterni sono nominati dal Consiglio di amministrazione.

Art. 79. L'Ufficio del Revisore Generale, nei modi stabiliti dal proprio statuto, può eseguire revisioni sulla Federazione. Gli Enti della Santa Sede competenti potranno istituire un Collegio di revisori o un Revisore unico che saranno nominati secondo la legislazione vigente.

XVII. INTERPRETAZIONE E MODIFICHE DELLO STATUTO, SCIoglimento O soppressione DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 80. Nell'intervallo di tempo tra le Assemblee Plenarie, il Comitato Direttivo è l'unica autorità per l'interpretazione di questo Statuto.

Art. 81. Il Comitato Direttivo redige il Regolamento per l'attuazione amministrativa dello Statuto che viene sottoposto al Consiglio di Amministrazione e alla Conferenza dei Coordinatori per parere. Il Regolamento aggiornato entra in vigore su decisione del Comitato Direttivo.

Art. 82. La modifica, deroga o abrogazione dello Statuto richiede

- a) un quorum di almeno la metà di tutti i Membri Titolari rappresentati,
- b) l'approvazione della maggioranza dei tre quarti dei Membri Titolari rappresentati durante un'Assemblea Plenaria,
- c) l'approvazione della competente Autorità ecclesiastica di cui all'art. 4 (cfr. Can 314 CIC) e della Segreteria di Stato
- d) e l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche del Vaticano.

Art. 83. La Federazione può essere sciolta con la stessa procedura prevista per gli emendamenti allo Statuto.

Art. 84. La Federazione può essere soppressa con atto della Segreteria di Stato se ricorrono le condizioni a ciò necessarie, secondo la legge dello Stato della Città del Vaticano, in particolare quando, oltre alle cause previste dallo Statuto, l'obiettivo della Federazione sia stato raggiunto o sia diventato impossibile, oppure, in caso di inesistenza di tutti gli associati.

Art. 85. In caso di scioglimento o soppressione della Federazione, i beni temporali in capo ad essa sono devoluti alla Santa Sede che provvederà, anche avvalendosi dei suggerimenti dell'Assemblea plenaria o del Comitato Direttivo, a destinarli per finalità analoghe a quelle della Federazione medesima.

Art. 86. La Federazione ha obbligo di conservare per un periodo di 10 anni le scritture contabili, i documenti e le informazioni finanziarie (fatture, contratti, estratti di conti bancari, ecc.), nonché conservare, in propri registri, i dati identificativi dei titolari effettivi, i membri di governo, coloro che eventualmente prestano volontariato, i donatori, verificandone l'onorabilità, i beneficiari, ecc.

Art. 87. Il presente Statuto è in vigore *ad experimentum* per un triennio.